

SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.p.A.

MISURE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ex lege n. 190/2012

allegate al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs
231/2001

PARTE GENERALE **Revisione 04**

Approvato dal CDA il 25/01/2024

PREMESSA	3
APPROCCIO DELLA SOCIETÀ, STRUTTURA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUA INTEGRAZIONE NEL MOG	4
RIFERIMENTI NORMATIVI	5
I DESTINATARI DELLE MISURE ANTICORRUZIONE	6
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RTPC) E SUE RESPONSABILITÀ	7
CONSERVAZIONE, DIFFUSIONE, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE	8
IL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING EX ART. 54 BIS D.LGS 165/2001)	9
I FATTI DI CORRUZIONE EX D.LGS 231/2001 E QUELLI EX L. 190/2012: REATI RILEVANTI E ALTRE FATTISPECIE DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE	9
ALTRE FATTISPECIE DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE CONTRARI ALL'INTERESSE PUBBLICO	18

PREMESSA

SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.p.A (SEAB) è società costituita per l'affidamento e la gestione di servizi pubblici precedentemente gestiti in economia dai Comuni di Bolzano e di Laives che ora sono titolari della totalità delle sue azioni, esercitano il controllo sulla società, provvedono alla nomina dei componenti degli organi di vertice della società.

SEAB, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2013 ha approvato la Parte Generale e le Parti Speciali (Ambiente e Sicurezza) del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 (di seguito brevemente MOG) unitamente al Codice Etico. Con delibere del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2016, del 29 gennaio 2019 e del 30 gennaio 2020 sono stati approvati gli aggiornamenti del Modello e la sezione dedicata alle Misure di prevenzione della corruzione in ottemperanza al disposto della Legge 190 del 2012, del Piano Nazionale Anticorruzione vigente , delle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015 e del documento metodologico all. 1 al PNA del 2019 La presente versione, elaborata dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione, è un'ulteriore aggiornamento del MOG e della sezione dedicata alle Misure anticorruzione : essa tiene conto, rispetto alla precedente, delle modifiche intervenute nell'assetto normativo, delle indicazioni fornite dall'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale anticorruzione (delibera ANAC n. 1064/2019) e dai suoi allegati, della Delibera n. 1134 del 8/11/2017 (*“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*), della Legge Regionale Trentino Alto Adige del 29/10/2014, n. 10 (relativa a disposizioni specifiche in materia di trasparenza e accesso civico), dell'evoluzione dell'organizzazione interna della società quanto ad organigramma, procedure e processi mappati , dell'evoluzione del contesto esterno, dell'attività condotta dall'Organismo di Vigilanza, dall'Organismo Indipendenze di Valutazione (OIV) e dal RTPC, dei suggerimenti emersi dalle verifiche da parte dell'Ente controllante Comune di Bolzano. SEAB, quale società in controllo pubblico *“in house”*, è tenuta ai sensi dell'art. 1, comma 60, Legge n. 190/2012, come ulteriormente chiarito dalle Linee Guida ANAC nella determinazione n. 1134 del 8/11/2017, ad adottare Misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione con un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Ciò impone anzitutto la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), effettuata da SEAB con Deliberazione del CDA del 19/06/2014. L'RPC, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, l'Organismo Indipendenze di Valutazione (OIV) e le funzioni preposte, ha quindi provveduto, con la sezione dedicata alle Misure anticorruzione ex L. 190/2012 e il loro aggiornamento, al necessario rafforzamento ed integrazione dei presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D. Lgs

231/2001. SEAB, in forza del disposto di cui al D. Lgs n. 33/2013 come aggiornato dal D. Lgs n. 97/2016 e di quanto stabilito dalla Legge Regionale Trentino Alto Adige in tema di trasparenza ed Accesso Civico generalizzato, ha nominato il Responsabile per la Trasparenza individuandolo nella stessa figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RTPC). Ha inoltre provveduto ad implementare la sezione del sito aziendale “*Amministrazione Trasparente*” nella quale provvede: a) alle pubblicazioni di cui al D. Lgs 33/2013 come applicato dalla Legge Regione Trentino Alto Adige n. 10/2014; b) alla predisposizione dei canali per l’esercizio dell’Accesso Civico da parte dei cittadini. SEAB in ottemperanza alle scadenze di Legge, con Delibera odierna del Consiglio di Amministrazione approva la versione aggiornata del MOG unitamente alle Misure Anticorruzione ex L. 190/2012.

APPROCCIO DELLA SOCIETÀ, STRUTTURA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUA INTEGRAZIONE NEL MOG

Allo scopo di integrare il presente elaborato al MOG del quale costituisce specifica sezione e di uniformarne lo schema, esso è strutturato come segue:

Una **Parte Generale** che comprende:

- premessa
- inquadramento normativo
- individuazione dei destinatari
- inquadramento della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RTPC) e sue responsabilità
- conservazione, diffusione, monitoraggio e aggiornamento delle Misure Anticorruzione
- il sistema delle segnalazioni per gli enti pubblici ex ~~art. 54 bis D.Lgs 165/2001~~ D.lgs. n24/2023 (Whistleblowing)
- descrizione dei fatti di corruzione rilevanti ex L. 190/2012 e tabella dei reati contro la P.A (Libro II, Tit. II Codice Penale)

Una **Parte Speciale** che comprende:

- premessa
- analisi del contesto interno della società e mappatura dei processi
- analisi del contesto esterno alla società
- individuazione e valutazione del rischio – sezione Anticorruzione ex L 190/2012
- trattamento del rischio e sistema dei controlli

RIFERIMENTI NORMATIVI

Numerose disposizioni della Legge n. 190 del 2012 e dei relativi decreti attuativi nonché delle Linee Guida contenute nelle Delibere ANAC citate individuano gli enti in controllo pubblico ed in particolare le società *“in house”* quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. Assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, della Legge n. 190 del 2012 secondo cui in sede di intesa in Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali sono definiti gli adempimenti per la sollecita attuazione della Legge 190/2012 e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché *«negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo»*.

Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, Legge n. 190 del 2012 e D. Lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del D. Lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al Responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Per quanto riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, da subito la Legge n. 190 del 2012, all'art. 1, co. 34, ne aveva esteso l'applicazione agli enti pubblici economici, come già indicato nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 *«Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 -2016»*, e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, *«limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»* e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della stessa Legge. Successivamente, l'art. 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, aveva esteso l'intera disciplina del decreto agli enti di diritto privato in controllo pubblico sia pure *«limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»*. Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emergeva con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Il D.Lgs n. 97/2016 ha da ultimo introdotto l'art. 2-bis in sostituzione dell'art. 11 del D.Lgs 33/2013, disciplinando compiutamente l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in tema di Trasparenza, di Accesso Civico e di obblighi di pubblicazione e ricomprendendovi oltre alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società ed altri enti privati in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni, le società a partecipazione pubblica. Declina poi gli obblighi diversamente a seconda

della maggiore o minore connotazione pubblicistica dell'ente e del grado di controllo pubblico. La Delibera n. 1134 del 8/11/2017 (*"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*) ha precisato la peculiare configurazione del rapporto di controllo delle società *"in house"* e quindi la loro soggezione alle norme in materia di prevenzione della corruzione e di Trasparenza, Accesso civico e obblighi di pubblicazione, impostazione confermata dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla Delibera ANAC n. 1064/2019.

Per quanto attiene alle società *"in house"* degli enti a ordinamento regionale, tra le quali figura SEAB, **è applicabile la Legge Regionale Trentino –Alto Adige n. 10 del 29/10/2014** che, all'articolo 1, comma 1 lettera b) prevede la non applicabilità dell'articolo 10 del DLgs n.33 del 2013 (obbligo della predisposizione del piano della trasparenza), salvo diversa previsione della Legge provinciale ed eventuali Regolamenti regionali.

Su questo impianto normativo sono intervenute le Linee Guida Attuative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed in particolare dapprima la Determinazione n. 8 del 17/06/2015 e l'Aggiornamento 2015 al PNA di cui alla Determinazione n. 12 del 28/10/2015, quindi la Delibera n. 1134 del 8/11/2017 relativa alle società controllate e partecipate pubbliche che sostituisce la precedente n. 8/2015 e i successivi aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione con i loro allegati. I provvedimenti dell'ANAC hanno consentito di adeguare i contenuti di alcune norme che, dando per presupposti modelli organizzativi uniformi, mal si adattavano a soggetti con natura privatistica. L'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Quanto all'individuazione e alla gestione del rischio le Linee Guida ANAC hanno coordinato quanto previsto nella Legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di Modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità. Esigenze di maggiori adeguamenti sono emerse per l'applicazione della normativa sulla trasparenza alle società e agli enti controllati e partecipati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 .

I DESTINATARI DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

In base alle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 sono individuati quali destinatari delle presenti Misure Anticorruzione obbligati ad attenersi tutto il personale di SEAB nonché i titolari di organi e di funzioni direttive, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo, con le precisazioni che di seguito andremo a dire per il sistema delle segnalazioni (Whistleblowing ex art. 54 bis).

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RTPC) E SUE RESPONSABILITÀ

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RTPC) è figura centrale nel sistema di trattamento del rischio corruzione stanti i suoi compiti di redazione delle Misure Anticorruzione, i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, di destinatario delle segnalazioni, di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune, di selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione, di pubblicazione e di garanzia dell'esercizio del diritto di Accesso Civico. I compiti dello stesso sono disciplinati all'art. 1 cc. 8-10-12-14 della Legge 190/2012 e dalla Parte IV del PNA 2019 Delibera 1064/2019 cui si rinvia quali parti integranti della presente trattazione e, per gli adempimenti in materia di Trasparenza, Pubblicità ed Accesso Civico, dal D. Lgs 33/2013 nelle parti ritenute applicabili dalla Legge Regione Trentino Alto Adige n. 10/2014.

SEAB ha provveduto a identificare il RTPC, in applicazione delle indicazioni contenute nelle Delibere ANAC, nella dirigente dell'Area Amministrativa già Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, la quale risulta la sola figura interna competente e nello stesso adeguatamente posizionata nell'organigramma. Ella infatti è un dirigente della società, la quale, pur avendo deleghe e procure, non è investita in via esclusiva dei processi decisionali delle aree critiche a maggior rischio corruzione, quali, in via esemplificativa, appalti e assunzioni. Nessun compenso è previsto per la nomina in oggetto.

Per l'attuazione dei suoi compiti il CDA assicura all'RTPC l'adeguato supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate, nei limiti della disponibilità di Bilancio; l'RTPC ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni funzionali all'attività di controllo e nel limite del rispetto della riservatezza e della normativa sulla tutela della Privacy.

Le funzioni del RTPC vengono svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 in modo da assicurare il coordinamento tra i controlli ex D.Lgs 231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione ex L. 190/2012, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto dell'attività dell'RTPC. In particolare l'interscambio operativo ed informativo nelle attività di controllo col RTPC avverranno mediante:

- partecipazione del RTPC a riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- condivisione del piano delle attività di verifica;
- esecuzione coordinata di alcune attività di verifica sui principali processi sensibili comuni (es, Selezione del personale, contratti pubblici,)
- programmazione del processo di formazione;
- articolazione congiunta del sistema di *whistleblowing*;

messa a disposizione all'ODV di : P.T.P.C.T. – Relazione annuale – graduatorie e altri elementi essenziali dei concorsi e delle procedure di selezione del personale – altri flussi informativi utili al rapporto di interazione tra ODV e RTPC

La società ha investito delle funzioni di attestazione degli obblighi in capo all'RTPC il Presidente dell'OdV, ritenuto l'organo interno più idoneo a svolgere funzioni di valutazioni analoghe a quelle dell'OIV (Organo Interno di Valutazione, ex co. 8-bis dell'art. 1 L. 190/2012 e come da disposto dell'art. 1 lett. n) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 10/2014.

A fronte dei compiti assegnati, la mancata adozione delle Misure Anticorruzione e delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale (v. art. 1 c. 8 L. 190/2012 v. PNA 2019) . La stessa Legge prevede che in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RTPC risponda ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 165/2001 (responsabilità dirigenziale), nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine dell'Ente, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, le Misure preventive idonee, di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza delle Misure (rif. art. 1 comma 12). Inoltre, qualora siano accertate ripetute violazioni delle misure di prevenzione, il RTPC ne risponde in via presuntiva, sotto il profilo dirigenziale e, per omesso controllo, sotto il profilo disciplinare (rif. art. 1 comma 14). Nel caso di avvio del procedimento disciplinare al Responsabile non può essere inflitta una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi. Gli atti di revoca dell'incarico di RTPC dovranno essere motivati e comunicati all'ANAC.

A fronte dei compiti assegnati all'RTPC in tema di trasparenza, le mancate pubblicazioni di quanto previsto dal d.lgs 33/2013 costituiscono fonte di responsabilità disciplinare o dirigenziale, per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

CONSERVAZIONE, DIFFUSIONE, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

Le presenti Misure, quale parte integrata al MOG, sono conservate internamente all'ente e divulgate via WEB come previsto per lo stesso MOG a cui si rimanda.

Il monitoraggio sulle presenti Misure sarà condotto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche in coordinamento con l'ODV, semestralmente mediante (a titolo esemplificativo):

a) verifica della loro attuazione; b) esame delle modalità di svolgimento dei processi a rischio; c) analisi e verifica delle eventuali segnalazioni pervenute; d) verifica dell'adeguatezza delle misure previste ed eventuale loro adeguamento e/o proposta di aggiornamento.

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la redazione dell'aggiornamento annuale delle Misure di Prevenzione della corruzione secondo le previsioni normative.

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in occasione della prima seduta di ciascun semestre, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa l'esito della sua attività di monitoraggio e le iniziative adottate e da adottare.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede entro il 15 Gennaio di ciascun anno, o nel diverso termine previsto dalla Legge o dall'Autorità Anticorruzione, alla redazione della Relazione Annuale recante i risultati dell'attività svolta e alla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale, secondo le indicazioni di legge o dell'Autorità Anticorruzione.

IL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

L'ente ha predisposto i canali interni attraverso i quali segnalare illeciti o comportamenti di cattiva amministrazione di cui si sia a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, collaborando così a fare emergere i fenomeni corruttivi all'interno dell'ente. SEAB ha adeguato il sistema delle segnalazioni alle nuove previsioni normative in tema di Whistleblowing ex D.lgs. 10 marzo 2023, n.24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*

I FATTI DI CORRUZIONE EX D.LGS 231/2001 E QUELLI EX L. 190/2012: REATI RILEVANTI E ALTRE FATTISPECIE DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE

Come chiarito dalle Determinazioni ANAC, l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231 del 2001 non coincidono. Benchè finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla **Legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società**. In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché debba risponderne. Come riportato dall'Autorità nel proprio PNA 2019 l'ANAC stessa, con propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come *“condotte di natura corruttiva”* tutte quelle indicate SEAB S.p.A. PTPC ex lege n. 190/2012 – PG rev04– CDA 25/01/2024

dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati di tipo strettamente corruttivo quelli di cui agli artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale (corruzione aggravata, pene per chi dà o promette denaro o altra utilità, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi e funzionari di UE e Stati esteri, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). La Legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, fa riferimento inoltre ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo **l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”**, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa anche di carattere colposo, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il MOG con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012.

Prodromica all'esame delle situazioni di rischio e all'individuazione dei necessari presidi di prevenzione è anzitutto l'elencazione di tutte le fattispecie codicistiche di reati contro la Pubblica Amministrazione oltre all'individuazione nella concreta realtà di SEAB dei comportamenti di deviazione dalla “buona amministrazione”:

REATI RILEVANTI

REATI CONTRO LA P.A.: TIT.II LIBRO II CODICE PENALE	
Reato	Descrizione
Articolo 314 Peculato	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

REATI CONTRO LA P.A.: TIT.II LIBRO II CODICE PENALE	
Reato	Descrizione
	Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Articolo 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 316 Bis Malversazione a danno dello Stato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Articolo 316 Ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Articolo 317 Concussione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Articolo 318 Corruzione l'esercizio funzione per della	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Articolo 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Articolo 319 Ter Corruzione in atti giudiziari	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Articolo 319 Quater Induzione indebita a dare o promettere utilità	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni

REATI CONTRO LA P.A.: TIT.II LIBRO II CODICE PENALE	
Reato	Descrizione
	a dieci anni e sei mesi. (2) Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Articolo 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (2) In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Articolo 321 Pene per il corruttore	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 391-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Articolo 322 Istigazione alla corruzione	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (2) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (3) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Articolo 322 Bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei

REATI CONTRO LA P.A.: TIT.II LIBRO II CODICE PENALE	
Reato	Descrizione
	funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. (5) Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Articolo 323 Abuso d'ufficio	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di Legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Articolo 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio	Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Articolo 326 Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio	Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Articolo 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione	Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o

REATI CONTRO LA P.A.: TIT.II LIBRO II CODICE PENALE	
Reato	Descrizione
	l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Articolo 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.	Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla Legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
Articolo 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità	Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Articolo 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
Articolo 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Articolo 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale	Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Articolo 337	Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale

REATI CONTRO LA P.A.: TIT.II LIBRO II CODICE PENALE	
Reato	Descrizione
Resistenza a un pubblico ufficiale	o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Articolo 337 bis Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto	Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.330. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia. Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.
Articolo 338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario	Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
Articolo 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità	Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di Legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 341 Bis Oltraggio a pubblico ufficiale	Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
Articolo 342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario	Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (1) La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. (2)

REATI CONTRO LA P.A.: TIT.II LIBRO II CODICE PENALE	
Reato	Descrizione
	Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Articolo 343 Oltraggio a un magistrato in udienza	Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni. (1) La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Articolo 343 Bis Corte penale internazionale	Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti: a) della Corte penale internazionale; b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa; c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa; d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Articolo 345 Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni	Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Articolo 346 Millantato credito	Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
Articolo 346 Bis Traffico di influenze illecite	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

REATI CONTRO LA P.A.: TIT.II LIBRO II CODICE PENALE	
Reato	Descrizione
	Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Articolo 347 Usurpazione di funzioni pubbliche	Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Articolo 348 Abusivo esercizio di una professione	Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.
Articolo 349 Violazione di sigilli	Chiunque viola i sigilli, per disposizione della Legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
Articolo 350 Agevolazione colposa	Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
Articolo 351 Violazione della pubblica custodia di cose	Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro	Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Articolo 353 Turbata libertà degli incanti	Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1) Se il colpevole è persona preposta dalla Legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
Articolo 353 Bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103

REATI CONTRO LA P.A.: TIT.II LIBRO II CODICE PENALE	
Reato	Descrizione
	a euro 1.032.
Articolo 354 Astensione dagli incanti	Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Articolo 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Articolo 356 Frode nelle pubbliche forniture	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
<u>ALTRE FATTISPECIE DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE CONTRARI ALL'INTERESSE PUBBLICO</u>	
Acquisti incauti (esempio: superflui o diseconomici)	
Assunzione di personale senza adeguata valutazione del fabbisogno e/o delle competenze	
Affidamento di incarichi a consulenti esterni in presenza di competenze interne disponibili	
Verifiche inadeguate da parte di ausiliari del traffico	
Controlli su impianti gas inadeguati	
Collaudi inadeguati su impianti fognari ed emissione di pareri vincolanti su autorizzazioni	
Collaudo inadeguato delle tubazioni	
Gestione dei contenziosi	
Rapporti fra apicali, CDA ed Enti Pubblici controllanti	
Mancato rispetto delibere standard di qualità AEEGSI	
Mancato rispetto degli standard fissati nelle carte di servizi	

**SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
S.p.A.**

**MISURE DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE ex lege n. 190/2012**

allegate al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs
231/2001

PARTE SPECIALE
Revisione 04

Approvato dal CdA il 25/01/2024

INDICE

1.	PREMESSA E METODO ADOTTATO.....	3
2.	ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ALLA SOCIETÀ E MAPPATURA DEI PROCESSI ..	3
3.	ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ALLA SOCIETÀ	10
4.	INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEZIONE ANTICORRUZIONE EX L 190/2012.....	11
	a) Funzioni dirigenziali coinvolte nell'analisi	11
	b) Precedenti giudiziari	12
	c) “Rischio reato” considerato:	12
	d) Analisi del Rischio	12
5.	TRATTAMENTO DEL RISCHIO E SISTEMA DEI CONTROLLI.....	13
6.	MONITORAGGI ex PNA 2023 A.N.AC.	19
6.	MONITORAGGI ex PNA 2023 A.N.AC.	23

1. PREMESSA E METODO ADOTTATO

Al fine di fondare il processo della gestione del rischio corruzione su principi generali metodologici che tengano conto a largo spettro di ogni elemento significativo nella complessiva analisi delle cause e del livello di rischio, si è ritenuto di strutturare in quattro fasi principali la trattazione che seguirà, conformemente alle indicazioni suggerite dall'ANAC nel PNA 2019 e soprattutto nel suo allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi":

1. analisi del contesto interno alla società e mappatura aree di attività e processi
2. analisi del contesto esterno alla società
3. individuazione e valutazione del rischio
4. trattamento del rischio

L'aspetto centrale dell'analisi è l'individuazione e l'analisi dei processi organizzativi dalle quali prende le mosse tutta la successiva esposizione al rischio e la sua valutazione e ponderazione. L'Allegato 1 al PNA 2019 ha fornito nuove indicazioni alla luce dei principali standard internazionali di *risk management* e dei risultati delle precedenti esperienze di attuazione del PNA.

Il metodo seguito poi alla luce del predetto allegato 1, oltre a tener conto delle principali Aree di rischio come individuate nella Tabella 3 dell'allegato 1 al PNA 2019, ha adottato nella ponderazione del rischio un approccio valutativo di tipo "*qualitativo*" come indicato da ANAC per gli aggiornamenti dei PTPC.

La presente revisione del PTPC si rifà al documento «*Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023 (2024-2026)*» approvato con Delibera n.605 del Consiglio dell'A.N.AC. del 19 dicembre 2023, in particolare per le misure di monitoraggio.

Infine, quanto all'individuazione delle misure di contenimento, si è cercato di attingere e mettere a sistema i protocolli e i controlli già esistenti finalizzandoli alla specifica funzione di prevenzione della corruzione come ampiamente intesa dalla legislazione di settore.

N.B. L'A.N.AC., con il Comunicato del proprio Presidente del 10 gennaio 2024, ha prescritto alle Pubbliche Amministrazioni la realizzazione e pubblicazione entro il 31 gennaio 2023 del PTPC.

2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ALLA SOCIETÀ E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nell'analisi di ogni aspetto atto potenzialmente ad influire sulla genesi e sul livello del rischio corruzione si è avuto riguardo nel presente lavoro (come già nella redazione del Modello ex D. Lgs.

231/2001- brevemente “MOG”), accertata anche l'assenza di provvedimenti giudiziari a carico della società, agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa con particolare riferimento a:

- **organi di indirizzo e compagine societaria** costituita dai comuni di Bolzano e di Laives, tenuto conto in particolare della funzione di pieno controllo di questi enti pubblici sulla società e quindi delle relazioni interne fra i soggetti apicali della società e i componenti degli organi di indirizzo;
- **complessità dell'organizzazione e gestione operativa** caratterizzata da una buona segregazione di compiti e funzioni, come rappresentato dall'Organigramma di cui al MOG e come esplicitato da una molteplicità di procedure nonché dall'utilizzo di sistemi informatici integrati (SAP); da sottolineare che, in considerazione dell'attività svolta e dei servizi pubblici prestati nell'interesse della collettività, i dipendenti di SEAB , in taluni casi, possono essere considerati Incaricati di Pubblico Servizio;
- **sistema delle deleghe e delle responsabilità** disciplinato dalla delibera di attribuzione di prerogative da parte del Consiglio di Amministrazione e dal Regolamento Firme, come già descritto all'interno del MOG Parte Generale;
- **sistema di governance** con Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri nominati, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, dall'Assemblea Ordinaria dei soci.; il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal socio Comune di Bolzano ai sensi dell'art. 22 dello Statuto. Le delibere consiliari, valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, sono adottate a maggioranza semplice dei voti, con prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente. Al collegio sindacale è affidata la vigilanza di legge e a soggetto iscritto al collegio dei revisori la revisione legale;
- **sistema aziendale di controllo interno** sia con riferimento all'ottenimento e mantenimento delle Certificazioni ISO 9001:2015 per la Qualità , ISO 14001:2015 per l'Ambiente, ISO 45001 per la Sicurezza sul lavoro e successive modifiche; con riferimento inoltre ad un sistema di controllo di gestione che consente fra l'altro il costante monitoraggio di costi e ricavi ;
- **politiche obiettivi e strategie** della società, che si aggiungono alla *mission* espressa nella Politica Aziendale inserita nel Manuale della Qualità e che si estrinsecano in delibere Consiliari annuali aventi ad oggetto specifici progetti di miglioramento (resi anche disponibili nell'intranet aziendale) e piani di investimento;
- **qualità e quantità del personale** – su circa 290 dipendenti, oltre un terzo ha una qualifica professionale e un terzo ha diploma o laurea;
- **cultura dell'etica**, che la società da tempo persegue, anche mediante l'adozione e l'adeguata diffusione di documenti quali il Codice Etico e di Comportamento;
- **settore di attività e di mercato**, che consiste nella gestione dei servizi pubblici delineato al cap. 2 Parte Generale MOG; l'evidente complessità e varietà delle attività svolte comporta

necessariamente un'organizzazione interna diversificata e articolata, in parte descritta anche nella sezione trasparenza del sito aziendale;

- **mappatura delle AREE DI RISCHIO, delle AREE AZIENDALI INTERESSATE e dei PROCESSI ORGANIZZATIVI** per rappresentare tutte le attività dell'ente strumentalmente alla successiva identificazione, valutazione e trattamento del rischio corruttivo e comunque di “*malagestione*”, di seguito riportate.

L'analisi ha tenuto conto delle Principali **AREE DI RISCHIO** pertinenti da considerare nelle valutazioni di analisi e trattamento dei rischi, previste dal PNA 2019 e dal suo Allegato 1 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi), di seguito elencate:

- **ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**
- **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**
- **CONTRATTI PUBBLICI**
- **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**
- **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**
- **GESTIONE RIFIUTI**
- **INCARICHI E NOMINE**
- **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI**
- **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICI DIRETTI**

Per ciascuna AREA di RISCHIO si sono considerate le **AREE AZIENDALI** interessate, come di seguito esposto:

- 1) **ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**
 - a) **Risorse Umane**
- 2) **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**
 - a) **Risorse Umane**
 - b) **Servizio Clienti**
- 3) **CONTRATTI PUBBLICI**
 - a) **Appalti e contratti**
 - b) **Progettazione e lavori**
- 4) **CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**
 - a) **Canalizzazioni**
 - b) **Rete acquedotto**

- c) Tutte
- 5) da non classificare
 - a) Parcheggio
- 6) entrate patrimoniali
 - a) Qualità Sicurezza Ambiente
 - b) Relazioni pubbliche
- 7) **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**
 - a) Canalizzazioni
 - b) Commerciale
 - c) Contabilità
 - d) Controlling
 - e) Gas Distribuzione
 - f) Magazzino
 - g) Officina
 - h) Palaonda
 - i) Parcheggio
 - j) Progettazione e lavori
 - k) Relazioni pubbliche
 - l) Rete acquedotto
 - m) Segreteria
 - n) Servizi Ambientali
 - o) Servizio Clienti
 - p) Sistemi informativi
- 8) **GESTIONE RIFIUTI**
 - a) Controlling
 - b) Servizi Ambientali
 - c) Sistemi informativi
- 9) **INCARICHI E NOMINE**
 - a) Appalti e contratti
 - b) Risorse Umane
- 10) **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI**
 - a) Commerciale
 - b) Controlling
 - c) Gas Distribuzione
 - d) Parcheggio

11) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICI DIRETTI

a) Canalizzazioni

b) Rete acquedotto

Quale ultimo passaggio della mappatura sono individuati i **PROCESSI** rilevanti per le AREE AZIENDALI identificate. Lo schema che segue riepiloga i 3 livelli di mappatura (AREE DI RISCHIO – AREE AZIENDALI – PROCESSI).

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	
Risorse Umane		Risorse Umane	
Addestramento del personale		Provvedimenti disciplinari	
Anticipazione TFR		Servizio Clienti	
Assunzione		Recupero crediti e sospensione fornitura acqua	
Cambio mansioni e orario		CONTRATTI PUBBLICI	
Formazione individuale		Appalti e contratti	
Gestione cessazioni di rapporto		Appalti per importi inferiori a 40.000€ con ordine SAP o determina	
Infortuni		Gestione albo fornitori	
Malattia		Gestione entrata merci	
Paghe		Processo gare	
Periodi di prova		Stipulazione contratto	
Progressione di carriera		Progettazione e lavori	
Provvedimenti disciplinari		Direzione lavori e ispezione cantieri	
Selezione del personale		CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	
Selezione personale categorie protette		Canalizzazioni	
Sorveglianza sanitaria		Richiesta ordinanze sindacali	
Svolgimento attività secondaria		Verifica e obbligo allacciamenti rete fognaria	
		Rete acquedotto	
		Non conformità qualità dell'acqua	
		Tutte	
		Visite ispettive / autorizzazione da PU o incaricati di PS	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		GESTIONE RIFIUTI	
Canalizzazioni		Controlling	
Lavori di manutenzione externalizzati sulle reti e impianti		Elaborazione MUD	
Servizio di manutenzione externalizzata di impianti e reti		Servizi Ambientali	
Servizio di manutenzione interna impianti acque nere e bianche		Centro di raccolta	
Servizio di manutenzione interna reti acque nere e bianche		Gestione contenitori	
Commerciale		Gestione servizi su richiesta	

Consulenza presso grandi clienti
 Elaborazione tariffe
 Redazione preventivi in economia
 Verifica consumi
 Verifica fatturazione

Contabilità

Bollo virtuale
 Cash Flow
 Dichiarazione Carbon Tax
 Dichiarazione d'intento

F23 e F24

Gestione affitti
 Gestione carta di credito
 Gestione e registrazione cassa
 Gestione fallimenti
 Gestione fotovoltaico
 Gestione incassi e registrazioni banca
 Importazione dell'emesso
 Liquidazione IVA

Procedura contatori e correttori ed allacci
 gas e acqua

Recupero crediti +Equitalia
 Registrazione cespiti
 Registrazione conti debito stipendi
 Registrazione corrispettivi parcheggi
 Registrazione fatture e pagamenti
 Ritenute d'acconto professionisti
 Spesometro

Controlling

Dichiarazione tariffaria gas
 Elaborazione bilancio unbundling
 Redazione bilancio settoriale
 Redazione budget, bilancio preventivo
 settoriale e piani finanziari

Gas Distribuzione

Attività di misura (ambito commerciale)
 Conduzione GRF (gruppi di riduzione finale)
 Estrazioni per autorità
 Gestione gruppi di misura
 Gestione impianti di odorizzazione
 Gestione servizi esternalizzati
 Ispezione rete
 Lavori esternalizzati di scavo
 Pronto intervento
 Sostituzione contatori
 Sostituzione/Installo convertitori

Spazzamento ordinario
 Spazzamento straordinario
 Trasporto raccolta rifiuti

Sistemi informativi

RAEE AEE

INCARICHI E NOMINE

Appalti e contratti

Gestione albo fornitori

Risorse Umane

Progressione di carriera

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI

Commerciale

Stipula convenzioni

Controlling

Elaborazione piani di copertura tariffaria

Gas Distribuzione

Accertamenti documentali

Parcheggi

Gestione convenzioni (in struttura)

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICI DIRETTI

Canalizzazioni

Rilascio autorizzazione allo scarico

Rilascio parere tecnico infrastrutture

Rete acquedotto

Autorizzazione allacciamento rete idrica

Verifiche metriche periodiche/casuali
convertitori

Magazzino

Controllo ordini aperti

Inventario

Movimentazione di magazzino - carico merci

Movimentazione di magazzino - scarico

merci

Richiesta d'offerta e ordini di acquisto

Spedizione materiale

Officina

Calcolo recupero accise

Collaudo cisterne e bombole su veicoli

Revisione veicoli

Riparazione esterna

Riparazione interna

Verifica periodica esterna

Verifica periodica interna

Sparkasse Arena (Ex Palaonda)

Affitto locali

Calendario ore ghiaccio

Gestione danni

Gestione eventi

Gestione spazi pubblicitari

Rapporti con utenti e associazioni

Parcheggi

Controlli operativi

Gestione abbonamenti (in struttura)

Gestione auto abbandonate

Gestione convenzioni (in struttura)

Gestione incassi in contante

Gestione sosta breve (in struttura)

Gestione spazi pubblicitari

Vendita titoli di sosta

Progettazione e lavori

Gestione e manutenzione impianti di
protezione catodica rete gas

Gestione manutenzione ordinaria non
programmata

Gestione piano di manutenzione ordinaria
programmata

Progetto opere di lavori

Relazioni pubbliche

Gestione richieste di sponsoring

Rete acquedotto

Analisi interna dell'acqua

Attivazione utenza idrica

Cessazione utenza idrica

Gestione pronto intervento

Lavori di manutenzione esternalizzati sulle reti e impianti

Preventivazione lavori

Servizi di manutenzione interna su reti e impianti (+fontane)

Segreteria

Richiesta ritiro ingombranti e verde

Servizi Ambientali

Controlli e verifiche periodiche su mezzi IU

Gestione contenitori

Richiesta riparazione mezzo IU

Servizio Clienti

Aggiornamento massivo banca dati utenze domestica

Attivazione e variazione movimentazione igiene ambientale

Attivazione utenza IA

Chiusura utenza IA

Comunicazione Spesometro

Dichiarazione depurazione acque reflue

Emissione fatture clienti

Fallimenti

Fatturazione

Gestione dati misure e gestione anomalie

Incassi e SEPA

Recupero crediti e sospensione fornitura acqua

Ricerca evasione

Variazione utenze igiene ambientale

Sistemi informativi

Caricamento letture nel sistema di fatturazione

Creazione postazioni

Gestione utenti

Manutenzione e controlli periodici SW-HW

Richiesta periferiche

Richieste e consulenza SW-HW

3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ALLA SOCIETÀ

L'analisi del contesto esterno in cui opera la società ha lo scopo di evidenziare le caratteristiche del tessuto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Il contesto in cui SEAB opera è la Provincia Autonoma di Bolzano.

Dalla statistica curata da ILSOLE24 con riferimento all'indice di criminalità del 2023, la Provincia di Bolzano, nella classifica nazionale, si colloca al 75. posto tra le provincie italiane.

Ogni anno viene pubblicato il Rapporto annuale della UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, che svolge funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; nel Rapporto del 2022 la Regione Trentino-Alto Adige segnala un incremento del 13,2% rispetto al 2021 delle segnalazioni di operazioni sospette all'UIF.

Un altro importante indicatore è l'Indice di Percezione della Corruzione 2022 (CPI: Corruption Perception Index) pubblicato da Transparency International, che misura la percezione della corruzione del settore pubblico in un determinato Paese e vede nel 2022 l'Italia al 42° posto nel mondo con un punteggio di 56 punti su 100, in linea rispetto all'anno precedente.

L'Italia quindi prosegue nella scalata nella classifica globale della corruzione anche se l'obiettivo della media europea (64 punti) è ancora lontano.

Quanto alle **relazioni con i portatori di interessi esterni** particolare attenzione è stata rivolta al presidio dei rapporti con gli Enti Pubblici Territoriali Controllanti, con i fornitori interessati a produrre beni o servizi per la società, con i clienti finali delle prestazioni fornite dalla società e con il mercato del lavoro particolarmente interessato ad accedere all'impiego presso SEAB.

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SEZIONE ANTICORRUZIONE EX L 190/2012

Di seguito si espongono le modalità dell'analisi condotta, conformemente alle indicazioni metodologiche delle Linee Guida di ANAC contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (Delibera n. 1064 del 2019), Allegato 1.

a) Funzioni dirigenziali coinvolte nell'analisi

Nella complessa attività di valutazione del rischio corruzione cui sono esposte le varie aree e i processi aziendali e di individuazione delle misure organizzative di controllo, l'RTPC ha coinvolto i componenti degli organi di indirizzo della società con i quali è stata condivisa l'analisi e gli obiettivi, oltre ai titolari degli uffici di diretta collaborazione, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e ai responsabili in genere delle principali Aree aziendali.

L'analisi e l'elaborazione delle misure di prevenzione sono state svolte in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, tenendo altresì conto dei contenuti delle relazioni periodiche dallo stesso predisposte.

b) Precedenti giudiziari

Alla data di redazione del presente documento non si segnalano provvedimenti giudiziari a carico della società riferibili a reati di corruzione, né a casi di *maladministration*.

c) “Rischio reato” considerato:

Nell'ambito dell'accezione allargata di condotte di natura corruttiva comprendenti sia fattispecie di reato sia comportamenti di cattiva amministrazione (decisioni contrarie all'interesse pubblico sia sotto il profilo dell'imparzialità che sotto quello del buon andamento) l'analisi si è concentrata sulle fattispecie di:

- Corruzione, attiva e passiva,
- Concussione;
- Peculato,
- Truffa ai danni dello Stato
- Malagestione.

d) Processi per i quali si è valutato il rischio

Nell'ambito dei processi mappati, in ragione della loro copiosità, dell'ancora attuale percorso interno all'azienda per la loro riorganizzazione, della loro inclusione o meno in un'area particolarmente esposta a rischio, si è deciso di suddividerli in tre categorie:

- a) Da valutare con priorità;
- b) Da valutare in occasione di successivo aggiornamento del Piano;
- c) Da non valutare.

d) Analisi del Rischio

Mutando l'approccio di valutazione quantitativa fino ad ora seguito, la società ha effettuato la propria analisi del rischio in aderenza al già citato Allegato 1 del PNA 2019 e pertanto ha proceduto valutando l'intensità di specifici indicatori di rischio. Ha dunque utilizzato l'approccio valutativo di tipo qualitativo suggerito da ANAC considerando l'intensità della presenza degli INDICATORI DI RISCHIO specificati e, in particolare:

- interessi esterni coinvolti,
- grado di discrezionalità nel decidere da parte della PA;
- precedenti corruttivi, nell'accezione sopra detta;
- opacità del processo decisionale;
- livello di collaborazione dei presponsabili del processo;
- grado di attuazione delle misure di trattamento

La gradazione ha considerato i 5 livelli di seguito esposti:

Livello di rischio
0 - Assente
1 - Non significativo
2 - Moderato
3 - Medio
4 - Alto

Per ciascun processo la valutazione ha portato alla formulazione di un GIUDIZIO SINTETICO quale media delle valutazioni dei singoli indicatori, sempre con prevalenza di un giudizio di tipo qualitativo.

La PONDERAZIONE che ne è risultata ha determinato la priorità nell'adozione delle misure da intraprendere.

La società ha reputato di individuare la formazione quale MISURA DI TRATTAMENTO per i rischi valutati con un GIUDIZIO SINTETICO "1 – Non significativo" e "2 – Moderato"; ha invece individuato MISURE DI TRATTAMENTO specifiche per i rischi valutati con GIUDIZIO SINTETICO "3 – Medio" e "4 – Alto".

I dettagli dell'analisi svolta è rappresentata nel documento allegato alla presente PARTE SPECIALE.

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E SISTEMA DEI CONTROLLI

Programmazione delle misure di trattamento

Agli esiti della valutazione del rischio, la Società ha programmato il monitoraggio delle MISURE attraverso l'applicazione degli indicatori secondo la seguente tabella:

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
M01	Controllo mensile a campione delle buste paga	FASE 1	Annuale	Responsabile Uff Personale	verifica mensile buste paga su totale buste paga	n. 20/284
M02	Controllo periodico della lavorazioni elenchi per incrocio dei dati	FASE 1	Annuale	Responsabile Sportello/Servizio Clienti	verifica mensile ragione di mancata emissione verbale sul totale degli scarti utenze domestiche non verbalizzati	5%

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	FASE PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
M02	Controllo periodico della lavorazioni elenchi per incrocio dei dati	FASE 1	Annuale	Responsabile Sportello/Servizio Clienti	verifica ragione di mancata emissione verbale sul totale degli scarti utenze produttive non verbalizzati per scarico dati dalla CCIAA	5%
M03	Controllo periodico delle liste esaminate (S)	FASE 1	Annuale	Responsabile Servizio Clienti	verifica annuale ragione di mancato sollecito per documenti non pagati	5
M03	Controllo periodico delle liste esaminate (S)	FASE 2	Annuale	Responsabile Servizio Clienti	verifica trimestrale ragione di mancato sollecito per documenti non pagati	5
M04	Sopralluogo congiunto a campione	FASE 1	Annuale	Responsabile Area (Gas/Acqua/Canalizzazioni)	sopralluoghi congiunto per area	3 per area
M04	Sopralluogo congiunto a campione	FASE 2	Annuale	Responsabile Area (Gas/Acqua/Canalizzazioni)	sopralluoghi congiunto per area	5 per area
M05	Controllo a campione sulla corrispondenza tra i dati inseriti a sistema e la documentazione e prodotta dall'utente	FASE 1	Annuale	Responsabile Sportello/Servizio Clienti	numero verifiche annuali	10
M06	Messa a disposizione del CDA del dettaglio delle transazioni concordate	FASE 1		CDA	verifica annuale documentazione e sottostante le transazioni	tutte le transazioni

Misure di definizione e promozione dell'Etica, standard di Comportamento e divieto di conflitto d'interessi

La società, da sempre attenta agli aspetti legati alla moralità della propria condotta e di quella dei propri rappresentanti e dipendenti, in ragione soprattutto del proprio compito di gestire servizi nell'esclusivo interesse e a vantaggio della collettività, dispone di proprio Codice Etico già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14/10/2009, già allegato come Appendice A al Modello ex D.Lgs 231/2001, integrato successivamente con le Regole di Comportamento e con le variazioni organizzative interne e normative nel frattempo intervenute, tra cui le previsioni della Legge 190 del 2012 e infine rinominato Codice Etico e di Comportamento, approvato con delibera consiliare del

27 gennaio 2016. La tutela anticipatoria dei fenomeni corruttivi, come esplicitato nel PNA 2019, si realizza anche mediante la gestione dei conflitti d'interesse. Di tali situazioni e dei relativi obblighi di astensione è specificamente trattato all'interno del Codice Etico e di Comportamento.

Il Codice Etico e di Comportamento è disponibile sul sito Web di SEAB, sezione Trasparenza cui si rinvia e richiamato in tutti i rapporti economici instaurati, a disposizione di ogni interlocutore dell'azienda, consegnato in copia a ciascun collaboratore e affisso nelle bacheche aziendali. L'RTPC provvede a fornire, se richiesto, un adeguato supporto interpretativo volto all'applicazione del Codice Etico e di Comportamento e di tale disponibilità e opportunità viene data adeguata diffusione anche nel corso delle attività formative delineate al successivo paragrafo sub g) "Misure di formazione".

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La società, nella persona del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, prevede al proprio interno un sistema di verifica della sussistenza di **eventuali condizioni ostative alla nomina** in capo a coloro che debbano rivestire incarichi di amministratori e di dirigenti così come previsto dal D.Lgs n. 39/2013 e dal D.Lgs 175/2016. Si tratta in particolare dei casi di:

condanna per i reati contro la pubblica amministrazione¹;

condizione di componente di organo politico di livello locale o regionale²;

condizione di amministratore di società controllante, salvi i casi previsti³

A tale scopo, la società ha adottato le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Tali misure sono contenute nel **Programma annuale del RTPC**.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

Ogni notizia in merito è altresì resa disponibile e pubblica nella sezione Trasparenza del sito sociale.

¹ Articolo 3, comma 1 lettera c) e d) del DLgs 39/2013

² Articolo 7 del DLgs 39/2013

³ Articolo 11, comma 11 del DLgs 175/2016

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La società, nella persona del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, prevede al proprio interno un sistema di verifica della sussistenza di eventuali **situazioni di incompatibilità** nei confronti dei titolari di incarichi di amministratore e di dirigente così come previsto dall'art. 1, co.2, lett. l) D. Lgs n. 39/2013, in particolare nei casi di:

incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato e attività professionali⁴

incarichi amministrativi di vertice e componenti di organo di indirizzo⁵

incarichi di amministratore di ente di diritto privato e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico⁶

incompatibilità specifiche del settore sanitario⁷

incarichi di amministratore in vigenza di rapporto di lavoro dipendente dell'amministrazione pubblica o della società controllante⁸.

A tale scopo ha adottato le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) Il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, svolga annualmente un'attività di vigilanza sulla sussistenza di cause di incompatibilità anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Tali misure sono contenute nel **Programma annuale del RTPC**.

Ogni notizia in merito è altresì resa disponibile e pubblica nella sezione Trasparenza del sito sociale.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

⁴ Articolo 9 del D.Lgs 39/2013

⁵ Articolo 11 del D.Lgs 39/2013

⁶ Articolo 13 del D.Lgs 39/2013

⁷ Articolo 14 del D.Lgs 39/2013

⁸ Articolo 11, comma 8 del D.Lgs 175/2016

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, la società, sia in qualità di ente che potrebbe assumere dipendenti provenienti dalla pubblica amministrazione, sia in qualità di ente in controllo pubblico assimilato alla pubblica amministrazione in materia di anticorruzione:

1- ha adottato le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della società stessa. Le società assume pertanto iniziative volte a garantire che:

- a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
- d) sia inserito nei bandi di gara l'obbligo di rendere specifica dichiarazione come da indicazione ANAC del PNA aggiornamento 2018⁹;

A riguardo si citano le specifiche previsioni contenute nella procedura **PG1302 – Assunzione**, e all'art. 3 del Regolamento sull'accesso all'impiego SEAB S.p.A. e relative procedura di selezione, entrambi inseriti nel Sistema Integrato di Gestione.

2- prevede l'obbligo per gli amministratori e per i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali, di dichiarare, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, il proprio impegno al divieto di *pantouflage*¹⁰. Il RTPC che venga a conoscenza della violazione del divieto del *pantouflage* segnala detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto.

Misure di Formazione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a programmare contenuti, destinatari e modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, coordinando la propria attività con quella dell'ODV relativa alla Formazione in materia di D.Lgs 231/2001. Il RTPCT, in collaborazione e coordinamento con l'ODV, ha cura di programmare ed effettuare la formazione di dipendenti, titolari degli Uffici e Responsabili degli Uffici **al momento dell'assunzione** (con consegna altresì al collaboratore di copia del Modello Anticorruzione integrata nel MOG) e **con cadenza annuale in corso di rapporto**. La formazione viene erogata sul Codice

⁹ Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 par. 9.4

¹⁰ V. nota precedente

Etico e di comportamento, sui principi generali in materia di anticorruzione, sull'analisi dei rischi e delle misure preventive specifiche all'area di pertinenza del collaboratore, sulle conseguenze sanzionatorie derivanti dall'inottemperanza al Modello. L'attività di Formazione è tracciata documentalmente e trova riscontro nella compilazione di test di apprendimento da parte dei destinatari. Specifici momenti di formazione sono altresì programmati per gli Organi di Indirizzo della società. Nel corso del 2019 la società completerà apposita procedura di gestione della formazione che sarà inserita nel Sistema Integrato di Gestione.

Sistema delle segnalazioni e Tutela del dipendente che segnala illeciti (*Whistleblowing*)

L'ente ha predisposto i canali interni attraverso i quali segnalare al RTPC illeciti o comportamenti di cattiva amministrazione di cui si sia a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, di collaborazione o di fornitura, collaborando così a fare emergere i fenomeni corruttivi all'interno dell'ente.

La società predispone e pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Altri Contenuti-Corruzione*" i riferimenti e le procedure aggiornate al D.lgs. n.24/2023.

Rotazione o misure alternative

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. Visto però che la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche a uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, circostanza questa tipica della realtà professionale in SEAB, in combinazione o alternativa alla rotazione i processi sono generalmente improntati alla distinzione delle competenze (cd. "**segregazione delle funzioni**") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:

- a) svolgere istruttorie e accertamenti;
- b) adottare decisioni;
- c) attuare le decisioni prese;
- d) effettuare verifiche.

L'ente prevede comunque la misura della "**rotazione straordinaria**" con provvedimento motivato ex all'art. 16, co.1, lett. l-quater D.Lgs 165/2001 nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio o revocando

l'incarico dirigenziale. Allo scopo di il Codice Etico e di Comportamento è integrato¹¹ con la previsione dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'ente la sussistenza, nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

Sistema sanzionatorio

L'applicazione congiunta del D.Lgs 231/2001 e della L. 190/2012, aggiungendo al sistema sanzionatorio criminale applicato al reo, tipologie di sanzioni formalmente definite non penali a carico dell'Ente (D.Lgs 231/2001) ed ai soggetti apicali dello stesso (L 190/2012) crea un plurimo sistema sanzionatorio nel caso di reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. Infatti : a) l'autore del reato sarà punito con sanzione penale nonché disciplinare; b) la società con sanzioni ex D.Lgs 231/2001, in assenza di preventiva adozione di Modello organizzativo efficace atto alla prevenzione del reato; c) il Responsabile Anticorruzione risponderà ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 30/03/2001 n. 165 (Responsabilità dirigenziali) , nonché sul piano disciplinare oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto , prima della commissione del fatto, il piano Anticorruzione idoneo ed efficace e di aver vigilato sul suo funzionamento e sulla sua osservanza. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza risponderà ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 30/03/2001 n. 165, nonché per omesso controllo, sul piano disciplinare. La mancata adozione del Piano Anticorruzione, invece, o la carenza dello stesso, darà luogo a responsabilità per i dirigenti dell'Ente in via autonoma rispetto alla commissione del reato. Le sanzioni saranno applicate dall'ANAC, con specifico procedimento. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio disciplinare interno si rimanda a quanto già previsto e richiamato al cap. 9 del MOG Parte Generale.

6. MONITORAGGI ex PNA 2023 A.N.AC.

Area di monitoraggio - Controllo dei processi sensibili degli affidamenti e appalti

1) Art. 50, D.lgs. 36/2023 - Appalti sotto soglia comunitaria di cui al comma 1: appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € con affidamento diretto

¹¹ Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 par.10

Al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi ed evitare il rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, sono previste le seguenti misure di monitoraggio:

- a) Analisi degli affidamenti il cui importo è poco inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto
- b) Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti

2) Art. 50, comma 1, lett. c), d, e), D.lgs.36/2023 - Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria con procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 o 10 ove esistenti

Al fine di evitare il rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma, sono previste le seguenti misure di monitoraggio:

- a) Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto

3) Art. 119, D.lgs. n.36/2023 - Disciplina del subappalto

Al fine di evitare i condizionamenti sulla realizzazione dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto e il rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara, sono previste le seguenti misure di monitoraggio:

- a) Sensibilizzare i soggetti competenti (RUP e Direttori lavori) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto
- b) Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto